

**IN BREVE n. 06 - 2024**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **MANCANO SOLDI - RIFORMA FISCALE: NIENTE FLAT TAX E PIÙ TASSE PATRIMONIALI** (mpe)

OCSE: niente riforma fiscale italiana, ma maggiore equità fiscale: niente flat tax e più tasse immobiliari ma con tutela dei redditi bassi.

Inutili i sacrifici per risparmiare o avere e poter dare ai figli una maggior tranquillità economica!

Una impostazione fiscale orientata alla flat tax per tutti non è efficiente dal punto di vista delle entrate e riduce l'equità !!!... per favorire la crescita, l'OCSE propone piuttosto di intervenire sulla tassazione del patrimonio, per esempio reintroducendo l'IMU sulla prima casa e alzando le tasse di successione e tra le raccomandazioni nella Survey sull'Italia di gennaio c'è l'invito a ridisegnare il sistema delle detrazioni fiscali riducendo, per i redditi bassi, le tasse sul reddito e i contributi.

A proposito su Italia Oggi di venerdì 2 febbraio 2024:

Cartelle esattoriali, 1.100 miliardi nel cestino, solo 101,7 miliardi sono potenzialmente ancora riscuotibili. Ma il 92% da stralciare perché irrecuperabili: persone decedute, soggetti nullatenenti (?) imprese cessate o interessate da procedure concorsuali concluse, soggetti verso i quali sono già state tentate procedure di riscossione infruttuose, crediti sospesi da enti creditori o autorità giudiziaria o per istituti di definizione agevolata in corso, ecc ...

Inoltre nella riforma fiscale si segnala: decreti legislativi approvati non hanno recepito molte regole pro-contribuente presenti nella legge delega e hanno eliminato senza delega tutele già esistenti ...

**No comment! ...**

## **RITARDI DEL TFR ANCHE PER COLPA DELL'INPS**

Pubblico impiego, ritardi nei pagamenti del Tfr e Buonuscita non solo per disposizioni di leggi peraltro dichiarate dalla Consulta illegittime e da correggere, ma anche per ritardi dell'Inps per carenza di personale e/o insufficiente formazione. Ricordiamo che i ritardi comportano il riconoscimento e il dovere al pagamento degli interessi di dilazione (vedi note illustrative del Direttore Generale dell'INPS alla circolare n. 5/2024).

Il Civ (Consiglio di Indirizzo e Vigilanza) oltre a sollecitare un intervento normativo per ridurre i tempi di attesa dell'erogazione del trattamento di fine servizio ha chiesto agli organi dell'Inps di elaborare un progetto specifico per ridurre i tempi di gestione e correzione dei ritardi imposti dalle leggi al fine di regolarizzare l'erogazione come avviene nel settore privato.

**ALLEGATI A PARTE - CIV INPS Delibera n. 3/2024 (documento 030)**  
**CIV INPS Delibera n. 2/2024 (documento 031)**

### **NELLE NOTE ILLUSTRATIVE DELLA CIRCOLARE INPS N.5/2024:**

#### **3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali**

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In relazione a ciò, la misura dell'interesse del 2,5 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.

Il Direttore Generale – Vincenzo Caridi

### **AZIONE SANITARIA - Organo di informazione dei Pensionati Sanitari**

E' in spedizione il n.1 gennaio-febbraio 2024 anno XLI della rivista della Federspev (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove - Roma via Ezio,24 - e-mail: [segreteria@federspev.it](mailto:segreteria@federspev.it) - tel. 06 3203432

Chi vuole leggere anticipatamente può scaricarne i contenuti: [GENNAIO FEBBRAIO 2024](#).

- Ricominciano le “bufale” sulle pensioni a cura di Michele Poerio
- Cambia il maestro di cappella ma la musica è sempre quella ... a cura di Marco Perelli Ercolini
- Vaccino curativo e/o preventivo contro il cancro prossimo futuro. Il ruolo delle altre vaccinazioni consigliate a cura di Nicola Simonetti
- Respirare aria pulita è un diritto Vivere in un ambiente pulito è un diritto a cura di Antonino Arcoraci
- Terapie personalizzate e innovative nell'emofilia a cura di Nicola Ciavarella
- Bambino a cura di Umberto Galimberti e Mario Gambato
- Di un padre e di un figlio a cura di Vincenzo Cimellaro
- Questione demografica a cura di Pier Luigi Lando
- Il consiglio del Notaio a cura di Chiarastella Massari

#### **RUBRICHE**

- L'arte del mal sottile a cura di Antonio Di Gregorio
- Storia della medicina a cura di Antonio Di Gregorio
- La senescenza tra massime, aforismi ... a favore e contro a cura di Antonino Arcoraci
- Lettera al Giornale
- Lettere al Presidente
- Vita delle Sezioni

## **FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI**



- Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato alle Città d’Italia: Trento, capitale europea del volontariato
  - Data di emissione: 3 febbraio 2024

- Emissione di un francobollo commemorativo di Giuseppe Tatarella, nel 25° anniversario della scomparsa
  - Data di emissione: 7 febbraio 2024



## **DISPOSIZIONI RELATIVE AI MEDICI DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA MMG 2023/2026** da NewsLetter OMCeOMI n. 6/2024

Publicato in GU n.25 del 31-1-2024 il Decreto 28 dicembre 2023 “Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2023/2026”.

Limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2023-2026, è consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell’ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell’iscrizione, in deroga alle disposizioni del cui all’art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006.

Le ore di attività svolte dai suddetti medici verranno considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche.

### **[Decreto 28 dicembre 2023](#)**

## **GARANTE PRIVACY - LAVORO: NUOVE TUTELE PER LA EMAIL DEI DIPENDENTI** da DplMo - fonte: Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 517 del 6 febbraio 2024, informa che i datori di lavoro pubblici e privati che per la gestione della posta elettronica utilizzano programmi forniti anche in modalità cloud da oggi hanno a disposizione nuove indicazioni utili a prevenire trattamenti di dati in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati e le norme che tutelano la libertà e la dignità dei lavoratori.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha, infatti, adottato un **[documento di indirizzo](#)** denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati.

Il documento nasce a seguito di accertamenti effettuati dall’Autorità dai quali è emerso che alcuni programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori

anche in modalità cloud, sono configurati in modo da raccogliere e conservare – per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato – i metadati relativi all'utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell'e-mail). In alcuni casi è emerso anche che i sistemi non consentono ai datori di lavoro di disabilitare la raccolta sistematica dei dati e ridurre il periodo di conservazione.

Con il documento odierno il Garante chiede quindi ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore.

I datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell'ispettorato del lavoro). L'estensione del periodo di conservazione oltre l'arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell'attività del lavoratore.

**ALLEGATI A PARTE - GARANTE PRIVACY NewsLetter 517 del 6.02.2024  
(documento 032)**

## **RIFORMA PENSIONI, IL GOVERNO HA DELUSO LE ASPETTATIVE PER IL 2024** da Pensioni Oggi a cura di Mauro Marino

*Dopo l'approvazione della legge di bilancio. E le generiche affermazioni in termini di maggiore equità previdenziale non sono rassicuranti per i prossimi tempi.*

Dopo il deludente anno appena passato che in ambito previdenziale non ha portato alcun elemento positivo ma anzi un significativo peggioramento sugli istituti che consentono **un anticipo rispetto al pensionamento ordinario**, il 2024 si è aperto con forti dubbi e perplessità sull'approvazione dell'auspicata riforma che gli italiani aspettano da oltre un decennio.

**LEGGI IN**

**<https://www.pensionioggi.it/notizie/economia/riforma-pensioni-il-governo-ha-deluso-le-aspettative-per-il-2024>**

..... sembra che la Meloni e Giorgetti non vogliano disturbare l'UE su un argomento che da sempre ha visto l'Europa poco accondiscendente nei nostri confronti a causa di una spesa previdenziale del 16,7% che, invece, se fosse depurata dal costo enorme dell'assistenza scenderebbe intorno al 12% del PIL e che, se poi fosse ancora scorporata dall'IRPEF scenderebbe addirittura sotto al 9% del PIL. La spesa della previdenza in Italia, se così fosse conteggiata, sarebbe inferiore al totale delle entrate previdenziali smentendo clamorosamente quanto affermato da decenni e sarebbe evidenziato che, anche a causa dell'istituzione del sistema contributivo dal 1996, la previdenza in Italia sarebbe in grado di reggersi autonomamente.

Questo sta a dimostrare che esiste un margine per operare una riforma previdenziale complessiva e organica che consenta una flessibilità in uscita attuando delle lievi penalizzazioni mantenendo il sistema misto fino alla sua naturale conclusione, che si può e si deve intervenire a sostegno delle

giovani generazioni con una pensione di garanzia, ripristinare Opzione Donna ante Legge di Bilancio 2023 e implementare la previdenza complementare aumentando le detrazioni e diminuendo fortemente la tassazione finale.

### **IMPORTANTE - BONUS MAMME** (mpe)

Le lavoratrici che hanno diritto all'esonero contributivo (art.1 comma 180 e 181 legge 213/2023) perché mamme, **debbono informare** il proprio datore di lavoro della volontà di fruire dell'agevolazione e indicare il codice fiscale dei figli.

Solo in seguito alla comunicazione il datore di lavoro potrà riconoscere lo sgravio contributivo in busta paga: ***“I datori di lavoro autorizzati esporranno nel flusso Uniemens, a partire dal mese di competenza 02/2024, le lavoratrici per le quali spetta l'esonero valorizzando i campi della sezione <DenunciaIndividuale>. Il recupero degli arretrati può essere effettuato nei flussi Uniemens di marzo, aprile, maggio 2024”.***

<b>ESONERO CONTRIBUTIVO MADRI LAVORATRICI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO</b>	
<b>Madri lavoratrici a tempo indeterminato (anche in part-time) con tre o più figli</b>	<b>Decontribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 finchè il più piccolo dei figli compie 18 anni</b>
<b>Madri lavoratrici a tempo indeterminato (anche in part-time) con 2 figli</b>	<b>Decontribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (in via sperimentale) finchè il più piccolo compie 10 anni</b>

### **MEDICI E ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRA MOENIA** a cura di Chiara di Lorenzo - Ufficio legislativo FNOMCeO

La Corte di Cassazione (sentenza 35056/2023) ha riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio diritto contrattuale dei dirigenti medici all'esercizio dell'attività libero professionale intra moenia, a fronte delle previsioni contenute nella L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 7, secondo cui l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dall'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse.

L'art. 1 della legge n. 120/2007 ha altresì fatto carico alle Regioni di predisporre le strutture necessarie per consentire al personale medico lo svolgimento dell'attività intramuraria, consentendo, in mancanza di tali strutture ovvero nel periodo necessario alla loro realizzazione o individuazione, di reperire spazi sostitutivi in strutture non accreditate, ovvero di utilizzare, in presenza di idonea autorizzazione, anche studi professionali privati.

La medesima disposizione ha inoltre stabilito che le Regioni debbano garantire, attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta, e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano,

con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria al fine di assicurarne il corretto esercizio.

**ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS. Sez.Lavoro – sent.n.35056 pubbl. il 14.12.2023  
(documento 033)**

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - TESSERA SANITARIA SMARRITA**

*Ho perso la tessera sanitaria e ho cercato di richiederla online sul sito dell'Agenzia delle entrate, ma il questionario da compilare mi chiede di inserire il codice della tessera che non ho più. Come faccio?*

#### **Risponde Paolo Calderone**

In caso di smarrimento della tessera sanitaria, per richiedere l'emissione di una nuova tessera sono disponibili diverse modalità: online (sul sito dell'Agenzia delle entrate), con e-mail o Pec, presso un ufficio, mediante richiesta alla propria ASL, con il servizio "Stampa e richiedi tessera" presente sul portale "[Sistema tessera sanitaria](#)".

Se si utilizza il [servizio online](#) presente sul sito dell'Agenzia delle entrate, occorre indicare il codice fiscale o, in alternativa, i dati anagrafici completi del richiedente e specificare la motivazione della richiesta:

- furto o smarrimento
- sostituzione (se la tessera è deteriorata).

Il codice della tessera da sostituire va indicato soltanto nel caso in cui nel campo "Motivazione richiesta" è stata selezionata la voce "Sostituzione".

### **INPS, È GIUNTA L'ORA DI SEPARARE L'ASSISTENZA DALLA PREVIDENZA. APPELLO AI POLITICI**

da Start Magazine a cura di Michele Poerio

La separazione, nei bilanci Inps, tra prestazioni previdenziali ed assistenziali si può e si deve fare ed a tal fine occorre, oltre ad un risveglio di dignità ed onestà politica, aumentare l'efficienza della macchina organizzativa. L'intervento di Michele Poerio, segretario generale Confedir e presidente di Federspev

I dati di seguito riportati e parzialmente esplicitati in un [mio](#) precedente articolo, derivano dal [Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali](#), Presieduto dal Prof. Alberto Brambilla.

Risulta, pertanto, che, nel 2022, la spesa per il welfare (pensioni, sanità e assistenza) ha assorbito oltre la metà di quella pubblica totale, cioè il 51,65%.

Della spesa genericamente attribuibile al capitolo "pensioni", 157 miliardi sono stati assegnati nel 2022 a oneri assistenziali (con crescita del 126% rispetto ai 10 anni precedenti), mentre la spesa di natura previdenziale comprensiva delle prestazioni IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) è stata nel 2022 pari a 247,58 miliardi (con crescita del 17% rispetto ai 10 anni precedenti), con incidenza sul PIL 2022 del 12,97%. Se tuttavia sottraiamo gli oneri assistenziali per maggiorazioni sociali, le integrazioni al minimo, e la GIAS (Gestione per gli Interventi Assistenziali dei dipendenti pubblici), pari in totale a 23,79 mld., l'incidenza sul PIL scende a 11,72%, dato assolutamente in linea con la media Eurostat (che è del 12,6%). Se poi dovessimo escludere, oltre alle integrazioni al minimo e alla GIAS, anche i 59 mld. di imposte

IRPEF in quanto “partita di giro” (tasse che nei Paesi dell’Unione europea e dell’area OCSE sono mediamente molto più basse), l’incidenza sul PIL scenderebbe ancora all’8,64%.

E tuttavia le nostre Istituzioni trasmettono in sede Europea i dati sulle pensioni in modo indistinto e cumulativo, così che la loro incidenza sul PIL risulta erroneamente del 16,7%.

Ecco spiegata la ragione che induce la UE, l’OCSE, il Fondo Monetario Internazionale e quant’altri ad insistere per riforme previdenziali in Italia, ponendo nel mirino soprattutto gli anticipi rispetto alle pensioni di vecchiaia, le pensioni di invalidità, le pensioni di reversibilità, le solite pensioni cosiddette “d’oro”, ecc.

Nonostante i dati allarmanti anzidetti, che si rispecchiano anche nel numero di 6.551.533 pensionati totalmente o parzialmente assistiti nel 2022, cioè il 40,61% del totale (16.131.414, dati ufficiali INPS), la Commissione tecnica istituita per studiare il problema, che ha lavorato solo per un semestre del 2021 attraverso comitati tecnici ristretti e rifuggendo riunioni plenarie, regnante il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, transitato disinvoltamente dal Pci al PD, ha concluso che “non appare praticabile una separazione netta della previdenza dall’assistenza anche a causa della natura spesso ibrida della prestazione che rende complicata una distinzione delle fonti di finanziamento”: integrazione al minimo, 14esima, maggiorazioni sociali, quote di Tfr, assegno sociale di disoccupazione, reddito di cittadinanza, ecc., vengono, infatti, tutti considerati interventi di natura ibrida che cumulano caratteri propri sia dell’assistenza che della previdenza.

Queste conclusioni, neanche ufficializzate, avranno forse soddisfatto il Ministro Orlando ma hanno ricevuto il “ni” della CGIL ed il “no” di CISL e UIL e di tutto il sindacalismo autonomo, certamente quello più rappresentativo del ceto medio e delle classi dirigenti e di importanti istituzioni quali la Banca Mondiale ed altre.

In tale confusione imperversa la discrezionalità politica, aprendo le porte ad abusi dei legislatori di ogni tipo, nei confronti dei quali e della mala legislazione anche la Corte costituzionale non ha posto alcun argine in questi anni.

Ed invece per dissipare la confusione basterebbe risalire all’art. 38 della nostra Costituzione, che distingue nettamente l’assistenza vera e propria (comma 1), dalla previdenza (comma 2), ma anche alla legge 88/1989, ex art.37, mai fino ad oggi applicata.

 **L’assistenza ha come preciso obiettivo quello di tutelare i soggetti in condizione di bisogno; è attuata direttamente dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali attraverso erogazioni economiche o mediante prestazioni sociali specifiche, comunque con risorse derivanti dalla fiscalità generale.**

 **La previdenza ha diversa origine ed obiettivo: si alimenta attraverso i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro durante l’attività lavorativa per maturare il diritto, al termine della prestazione lavorativa, ad una “retribuzione differita”, su cui si sono spese pagine, argomentazioni e sentenze da parte della Corte costituzionale.**

Dal 1988-1989 sono stati fatti tentativi per separare, nei bilanci INPS, le due prestazioni ed è stata anche istituita a tal fine una speciale Gestione dei trattamenti assistenziali (GIAS), da finanziarsi a carico della fiscalità generale, ma il sistema si è subito ingarbugliato perché questa Gestione viene anche utilizzata per alcune prestazioni previdenziali, che non risultano totalmente coperte dai contributi versati.

Tutto ciò è stato voluto da classi politiche irresponsabili, incuranti del dissesto economico delle Casse previdenziali, come del bilancio dello Stato, per puro disegno elettorale, cioè per “comprare” un consenso immeritato attraverso elargizioni assistenzialistiche insostenibili, oltre che immorali (andare in pensione con 14 anni 6 mesi ed un giorno di attività lavorativa).

Proprio per queste ragioni la separazione, nei bilanci INPS, tra prestazioni previdenziali ed assistenziali si può e si deve fare ed a tal fine occorre, oltre ad un risveglio di dignità ed onestà politica, aumentare anche l'efficienza della macchina organizzativa attraverso una banca dati dell'assistenza e di una anagrafe centralizzata dei lavoratori attivi, assieme ad un attento monitoraggio tra i diversi erogatori di prestazioni assistenziali e l'utilizzo di strumenti di verifica sicuri per la certificazione dei bisogni "veri", senza i quali gli oneri assistenziali in particolare non potranno essere stabilizzati. Il Governo Draghi ha dato impulso a tale orientamento politico-organizzativo, forse anche per questo è durato poco.

Ma anche la previdenza vera e propria è in sofferenza, in particolare per la crisi demografica e per l'ingresso tardivo delle giovani generazioni nel mondo del lavoro, cosicché il parametro di 1,5 lavoratore attivo per 1 pensionato (ritenuto sufficiente per mantenere in equilibrio il sistema) è sceso, anche se di poco (1,444), sotto tale soglia. Ed allora quali rimedi approntare?

1. Formare una classe politica competente ed esperta da sottoporre al giudizio degli elettori, perché non è vero che "1 vale 1", infatti chi conosce ed è esperto vale molto di più dell'ignorante "scappato di casa".
2. Combattere la denatalità con incentivi e servizi idonei: meno di 400.000 nati all'anno sono davvero troppo pochi per un Paese come il nostro, di quasi 59 milioni di residenti, in costante decrescita.
3. Intervenire sul mercato del lavoro calibrando meglio la formazione in rapporto al futuro lavoro, rafforzando politiche attive e strumenti di incontro tra domanda ed offerta.
4. Individuare strumenti sicuri per accertare la situazione economica dei singoli e delle famiglie, fare controlli fiscali e contributivi più serrati, combattere risolutamente e finalmente il cancro della evasione ed elusione fiscale.
5. Fare attenzione che la tecnologia applicata ai percorsi di lavoro e la moda *green*, o la intelligenza artificiale, non massacrino i livelli occupazionali, specie giovanili.
6. Non seguire i "cattivi maestri" nel far debiti o nel regalare "diritti" a chi non li ha maturati e non li ha meritati: un Paese con 3.000 mld. di debito, che deve pagare almeno 80 mld. di interessi sul debito ogni anno, non può permetterselo!
7. Limitare le troppo numerose forme di anticipo pensionistico, che impoveriscono il sistema, e comunque limitarle ad un numero modesto di anni (massimo 3-5).
8. Bloccare l'anzianità contributiva agli attuali 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne per l'anticipo, con riduzioni solo per le donne madri e i lavoratori precoci, con incentivi per quanti scelgano di restare oltre i limiti di vecchiaia, massimo fino ai 70 anni.
9. Migliorare il tasso di sostituzione dei cosiddetti "contributivi puri", perché le attuali regole sono troppo disarmoniche rispetto a quelle degli altri lavoratori (cosiddetti retributivi o misti).
10. Finire di accanirsi contro i titolari di pensioni medio-alte, sostenute da adeguate contribuzioni, così da negare loro una indicizzazione dignitosa del loro assegno pensionistico, di fatto gravandoli di una doppia tassazione impropria: si tratta infatti di una categoria fiscale che rappresenta il 5% dei contribuenti totali e paga già il 40% del carico IRPEF dell'Italia intera.

Speriamo, quindi, che l'attuale classe politica cessi di dare cattiva prova ed immagine di sé, alzi il suo sguardo oltre il primo appuntamento elettorale e pensi invece al bene comune ed agli interessi dell'intero Paese, nella consapevolezza che l'irresponsabile loro comportamento (polli di manzoniana memoria), almeno in questi ultimi 15-20 anni, ha già tenuto lontano dalle urne il 40-45% dei cittadini. Gli argomenti veri su cui impegnarsi non mancano:

attuazione seria del Pnrr,“ultima spiaggia per noi”; emergenza climatica; disinnescare i molteplici focolai di guerra, ecc.;ecc.; altro che interessarsi di gossip o di Sanremo!

Mi rendo conto che il decalogo su prospettato (sicuramente da ampliare) non è di rapida e facile attuazione ma la speranza è pur sempre l’ultima dea!

Ed allora non rimane che sperare in Dio: se ha fatto il Mondo in una settimana, forse potrà fare il miracolo di salvare l’Italia, diciamo nel prossimo triennio.

## **MIN.LAVORO - SORVEGLIANZA SANITARIA A SEGUITO DI ASSENZA SUPERIORE A 60 GG. PER MOTIVI DI SALUTE** da DplMo - fonte: Ministero del

Lavoro

La Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’[interpello n. 1 del 6 febbraio 2024](#), con il quale ha fornito, all’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane, una risposta al seguente quesito: *“A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell’assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un’interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”*.

### **La risposta del Ministero del Lavoro:**

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato *“Definizioni”*, al comma 1, lettera m) definisce la *“sorveglianza sanitaria”* come: *“insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”*;
- l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato *“Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”*, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di *“nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”*;
- lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro *“nell’affidare i compiti ai lavoratori”* ha l’obbligo di *“tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”*, e la lettera bb) prevede, altresì, che il medesimo ha l’obbligo di: *“vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”*, inoltre, la lettera z) stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l’obbligo di: *“aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”*;
- l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato *“Sorveglianza sanitaria”*, al comma 1 prevede che: *“La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”*. Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica *“precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di*

*assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione»;*

- la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566 (richiamata peraltro anche nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 12 ottobre 2022, n. 29756) in ordine alla visita medica di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera *e-ter*), ha chiarito che: *«La norma va letta – secondo un'interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità – nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica».*

**La Commissione ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all'articolo 41, comma 2, lettera *e-ter*), al fine di verificare l'idoneità dei medesimi alla mansione.**

### **AGENZIA ENTRATE - MANCE: ISTITUZIONE CODICE TRIBUTO** da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 11/E del 6 febbraio 2024, al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento o la compensazione, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva applicata in sede di dichiarazione, istituisce il seguente codice tributo:

- “1838” denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione – Art. 1, commi da 58 a 62, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)”.

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, ovvero nella colonna “*importi a credito compensati*” con indicazione, quale “*Anno di riferimento*” rispettivamente dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento ovvero dell'anno d'imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

### **ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risol. n.11/E del 6.02.2024 (documento 034)**

### **INPS - ASSEGNO UNICO: RIVALUTAZIONE DEGLI IMPORTI E DELLE SOGLIE DELL'ISEE** da DplMo - fonte : Inps

L'INPS, con il messaggio n. 572 dell'8 febbraio 2024, comunica i nuovi importi dell'Assegno unico e universale per i figli a carico e le relative soglie dell'ISEE aggiornate sulla base del comunicato ISTAT del 16 gennaio 2024, il quale ha reso noto che la variazione del suddetto indice dei prezzi è pari al +5,4%.

In considerazione della data in cui è stato pubblicato il comunicato ISTAT, il pagamento dell'AUU per il mese di gennaio 2024 è stato effettuato sulla base dei valori del 2023.

A partire dal mese di febbraio 2024 l'AUU viene pagato correntemente utilizzando i nuovi valori previsti nella seguente [Tabella](#); inoltre, la rivalutazione dell'importo dell'AUU già pagato nel mese

di gennaio 2024, utilizzando i valori dell'anno 2023, sarà conguagliata con la mensilità di febbraio 2024.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 572 dell' 8.02.2024 (documento 035)**  
**INPS Allegato 1 messaggio 572/2024 (documento 036)**

**INPS - ASSEGNI FAMILIARI E QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L'ANNO 2024** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 31 del 7 febbraio 2024, comunica che dal 1° gennaio 2024 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.31 del 7.02.2024 (documento 037)**  
**INPS Circolare n. 31/2024 Allegato 1 (documento 038)**

**VEDI ANCHE:**

**ASSEGNI FAMILIARI, ECCO I LIMITI DI REDDITO VALIDI PER IL 2024** da Pensioni Oggi a cura di Vittorio Spinelli

**<https://www.pensioniooggi.it/notizie/lavoro/assegni-familiari-ecco-i-limiti-di-reddito-validi-per-il-2024>**